

Codice A1618A

D.D. 6 settembre 2023, n. 642

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di impianto di un nuovo vigneto, nel Comune di Mondovì (CN), località Strada del Gius. Richiedente: ditta Società Agricola Stalle Lunghe S.S. (P. IVA 03896360041).**



**ATTO DD 642/A1618A/2023**

**DEL 06/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:**

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di impianto di un nuovo vigneto, nel Comune di Mondovì (CN), località Strada del Gius. Richiedente: ditta Società Agricola Stalle Lunghe S.S. (P. IVA 03896360041).

In data 22/05/2023, prot. n. 71554, è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP/SUE del Comune di Mondovì, dalla Sig.ra Frascatore Elisa, in qualità di rappresentante legale della ditta Società Agricola Stalle Lunghe S.S., avente sede in Frabosa Sottana (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo e di area parzialmente boscata volti al recupero dei terreni a uso vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Mondovì (località Strada del Gius), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Mondovì, Fg. 94 Mappali 48 – 58 – 59 – 61 – 62 – 66 – 67 – 68 – 75 – 123 – 133 – 136 – 250 - 290, e interessante una superficie modificata/trasformata di 57.651 mq, di cui 38.659 boscata, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 3.460 mc.

Premesso che, con nota Prot. n. 88281 del 22/06/2023 il Settore scrivente, a seguito della necessità di verificare il corretto iter procedimentale rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, ha controllato la procedibilità dell'istanza per quanto di competenza, comunicando che le risultanze dell'istruttoria sarebbero state trasmesse al SUAP della Città di Mondovì per i successivi adempimenti di competenza.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

> relazione tecnica illustrativa

- > relazione tecnica forestale
- > relazione geologico-geotecnica
- > relazione relativa alla gestione delle acque meteoriche
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto
- > documentazione fotografica.

Valutata la documentazione progettuale pervenuta e visti gli esiti del sopralluogo istruttorio congiunto effettuato in data 18/07/2023; durante lo stesso si è concordato con il progettista incaricato lo stralcio dall'intervento sino alla distanza di 50 m dal limite della linea ferroviaria (rotaia del binario più prossima all'appezzamento) sui mappali 48 e 68 del Fg. 94, in conformità con il D.P.R. 753/1980.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Dalla Relazione forestale si evince che la superficie boscata oggetto di trasformazione è occupata da Boscaglie di invasione. Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal comma 7, lett. c) dell'art. 19 della L.R. 4/2009, si deroga dall'obbligo di compensazione per la categoria forestale delle Boscaglie di invasione, l'intervento in parola è non soggetto agli obblighi di compensazione precedentemente citati.

Conclusa l'istruttoria di rito, espletato sopralluogo di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visti l'istruttoria forestale di questo Settore e il parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), pervenuto in data 04/09/2023 (ns. Prot. n. 116194), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;

- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

*determina*

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig.ra Frascatore Elisa, in qualità di rappresentante legale della ditta Società Agricola Stalle Lunghe S.S. (P. IVA 03896360041), avente sede in Frabosa Sottana (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per l'intervento di impianto di un nuovo vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Mondovì (località Strada del Gius) e interessante una superficie modificata/trasformata di 57.651 mq di cui 38.659 mq boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 3.460 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Mondovì, Fg. 94 Mappali 48 – 58 – 59 – 61 – 62 – 66 – 67 – 68 – 75 – 123 – 133 – 136 – 250 - 290, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le integrazioni progettuali pervenute, entrambi agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

*Prescrizioni di carattere forestale:*

- 1) sui mappali nn. 48 e 68 del Fg. 94 dovranno essere mantenuta una fascia boscata, opportunamente gestita selvicolturalmente, entro la distanza di 50 m dal limite della linea ferroviaria (rotaia del binario più prossima all'appezzamento);
- 2) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);
- 3) durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
- 4) il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

*Prescrizioni di carattere generale:*

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
- 3) potrà essere eseguita la regolarizzazione del pendio mediante scavi e riporti effettuati con escavatore di profondità / potenze non superiori a 30 cm;
- 4) potrà essere effettuato uno scasso a profondità non superiore a 80 cm solamente sulle aree di impianto del vigneto;
- 5) potranno essere eseguite sulla superficie di intervento ordinarie operazioni agronomiche quali aratura profonda (entro 60-80 cm) e fresatura;
- 6) qualora si rendesse necessario derogare dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5),

dovrà essere predisposta una proposta di variante in corso d'opera da sottoporre all'approvazione del Settore scrivente, previa presentazione al SUAP della città di Mondovì;

7) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

8) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

9) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

10) Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud

(tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it) e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **36 (trentasei) mesi dalla data del Provvedimento autorizzativo del SUAP di Mondovì** e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che, vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento del deposito cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere in deroga rispetto agli obblighi di compensazione ex art. 19 della L.R. 4/2009 e s.m.i..

L'interessato è tenuto a **dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente; lo stesso deve inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al SUAP del Comune di Mondovì e alla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Mondovì.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da

ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*

*tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1083/2023C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud  
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: *RDL 3267/1923. LR 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;*  
Richiesta di autorizzazione per nuovo vigneto in Comune di Mondovì (CN), loc. strada del Gius in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Richiedente: Società Agricola Stalle Lunghe. Trasmissione parere geologico tecnico.

In data 21/06/2023, ns. prot. n. 26728, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte Sud l'istanza della Società Agricola Stalle Lunghe tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n. 45/1989 per realizzazione di nuovo vigneto in Comune di Mondovì (CN) loc. strada del Gius, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali:

- ✓ relazione tecnica illustrativa (for. Davide Sagnelli)
- ✓ relazione geologico – tecnica (geol. Luca Bertino)
- ✓ elaborati di progetto (arch. Gianni Mansuino)
- ✓ documentazione fotografica.

Il progetto consiste in sintesi in movimenti terra finalizzati alla realizzazione di un nuovo vigneto, su una superficie totale modificata di 57.651 m<sup>2</sup>, di cui 38.659 m<sup>2</sup> boscati, per un volume totale comprensivo di scavi e riporti pari a 3.460 m<sup>3</sup>.

Il sottosuolo è costituito da limi argillosi incoerenti sino alla profondità massima di circa 2 m, sovrastanti marne stratificate; non sono presenti aree inondabili; non sono presenti aree in frana. L'intervento non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si precisa che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatta salva ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR n. 45/1989 ad effettuare la modificazione e/o trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un nuovo vigneto da parte della Società Agricola Stalle Lunghe per una superficie complessiva di 57.651 m<sup>2</sup> e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 3.460 m<sup>3</sup> sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Mondovì, foglio 94 mappali 48, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 75, 123, 133, 136, 250, 290, a condizione del rispetto del progetto, che si conserva agli atti, e delle seguenti prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*

*tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

1. *dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
2. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
3. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque anche nel tempo, monitorandone il corretto deflusso e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi;*
4. *i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
5. *in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
6. *le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
7. *dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;*
8. *sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere opportunamente raccolte.*

Si resta in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Ing. Bruno IFRIGERIO**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

*Referente*

*Geol. M. BROVERO*

*CORSO KENNEDY, 7 BIS -12100 CUNEO TEL. 0171321911*